

ACCORDO QUADRO**CIG B0FF6D839B**

L'anno duemilaventiquattro il giorno 22 (_____) del mese di aprile, presso la sede degli uffici del CEFPAS, in Caltanissetta, Via G. Mulè n. 1

Tra

Il CEFPAS, Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario, con sede in Caltanissetta, via G. Mulè n.1, P. IVA 01427360852, in atto rappresentato dall'Ing. Roberto Sanfilippo, legale rappresentante e Direttore del Centro, di seguito definito "Committente".

E

Il sig. Corrado Persico nato a Catania il 30 settembre 1952, iscritto al n. 1334 dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Catania e al n° 10218 dell'Albo Unico regionale, P. IVA 05649840872, PEC: corrado.persico@ingpec.eu di seguito definito "Professionista".

PREMESSO CHE

- Con la riforma del settore degli appalti pubblici, il CEFPAS ha istituito una struttura organizzativa stabile per le fasi di progettazione e di affidamento dei contratti. In virtù di tale struttura, l'Ente è stato qualificato dall'ANAC come stazione appaltante, per appalti sopra soglia di forniture di beni e servizi e per appalti di lavori pubblici fino alla soglia di € 5.538.000,00.
- Per tale finalità, il Servizio Provveditorato del CEFPAS è onerato dell'avvio delle procedure di affidamento, di appalto e contrattualizzazione, concernenti anche il settore dei lavori pubblici.
- È necessario che il Provveditorato si avvalga della collaborazione di un professionista con specifica e comprovata competenza tecnica e amministrativa in materia di lavori pubblici.
- Per quanto sopra, con il presente contratto, il Professionista è chiamato a garantire una collaborazione stabile con gli uffici del Provveditorato e, più in generale, con il CEFPAS nell'ambito dei servizi di ingegneria e architettura.
- VISTA la decisione a contrarre n.74 del 27/03/2024, con la quale è stata avviata la procedura negoziata per l'affidamento, mediante trattativa diretta sul MePA di Consip, dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;



- VISTA la deliberazione rep. n. 89 del 24 aprile 2024 con cui è stata disposta la sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.
- VISTI il Patto di Integrità – il Documento di Tracciabilità dei Flussi Finanziari – il Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" – il Documento privacy, che sono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare d'incarico, anche se materialmente non allegati:

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La stipula del presente Accordo Quadro definisce la disciplina generale e speciale, le modalità di esecuzione delle prestazioni rese dal professionista nonché quelle che saranno eventualmente affidate in esecuzione dei singoli contratti attuativi per specifici servizi di ingegneria ed architettura;

ART. 1 VALIDITA' DELLE PREMESSE

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. Il Professionista, preso atto della natura dell'incarico, si impegna a eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo.

Con il presente Accordo Quadro vengono fissate, ai sensi dell'art. 59 del Codice (D.lgs 36/2023), le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto dell'Accordo medesimo, ivi comprese le condizioni economiche e contrattuali e le modalità di attuazione dei singoli contratti attuativi.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Accordo Quadro comprende i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici, che secondo la definizione dall'art. 3, lett. vvvv) sono "i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE.

Con la conclusione dell'Accordo Quadro, il Professionista si obbliga ad assumere i servizi che successivamente e progressivamente saranno richiesti dal CEFPAS, ai sensi del presente Accordo Quadro, entro il periodo di validità e nei limiti del tetto di spesa previsti.

In relazione al presente Accordo Quadro il professionista è tenuto a garantire la personale presenza presso la sede del CEFPAS per 6 ore al giorno, per n. 2 giorni alla settimana, nonché la costante reperibilità durante l'orario di lavoro del CEFPAS (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00). Per le ore di presenza al CEFPAS sarà riconosciuto al Professionista un compenso a vacanza. Si precisa, al riguardo, che le prestazioni erogate durante le giornate di presenza sono quelle che non rientrano nelle previsioni e nel calcolo di cui al DM 17.06.2016 che a titolo indicativo e non esaustivo si elencano:

- Consulenza tecnica;
- Rilievi di qualsiasi natura;
- Studi preliminari;
- Varianti di progetto;
- Congruità sui prezzi.
- Progettazione e calcolo strutturale.

Le prestazioni attinenti i servizi di ingegneria ed architettura ricomprese nel Decreto Ministeriale (D.M. 17 giugno 2016) saranno richieste dal CEFPAS mediante l'affidamento al Professionista di appositi contratti attuativi.

Il presente Accordo Quadro non determina alcun obbligo in capo al CEFPAS, ma unicamente l'obbligo di applicare ai futuri contratti attuativi le condizioni contrattuali predefinite nel presente Accordo Quadro.

Il presente contratto non prevede alcun obbligo di esclusiva e che il CEFPAS potrà affidare, a suo insindacabile giudizio, servizi di ingegneria e architettura, nonché incarichi professionali di settore a soggetti diversi rispetto al contraente del presente Accordo Quadro.

ART. 3 NATURA GIURIDICA E TERMINI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

L'incarico sarà espletato dal professionista che è personalmente responsabile dei servizi resi.

Il professionista incaricato svolgerà la propria attività in piena autonomia, senza alcun legame di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del CEFPAS. Il professionista dovrà relazionarsi con le strutture aziendali preposte, mantenendo con esse un collegamento continuo al fine di concertare e condividere le migliori azioni da intraprendere.

È, inoltre, obbligato a:

- far presente al Committente evenienze o emergenze che si verifichino nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento;
- a relazionare sulle attività svolte a semplice richiesta del Committente, senza ulteriori compensi;
- partecipare a riunioni indette dal Committente
- essere presente oltre i 2 giorni settimanali su esplicita richiesta, per sopravvenute necessità.

ART. 4 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di stipula dello stesso, durante i quali il CEFPAS potrà procedere all'affidamento al Professionista dei singoli contratti attuativi entro il limite massimo del presente Accordo di Euro 136.348,32 comprensivo di oneri e spese, oltre IVA per legge e cassa previdenziale, se dovuta.

L'Accordo Quadro cesserà in ogni caso di avere efficacia all'esaurimento del relativo valore previsto del contratto.

Le parti prendono, altresì, atto che una volta decorsi 36 (trentasei) mesi dalla relativa stipula, anche se non sia stato interamente impiegato l'importo del valore stimato del presente accordo e anche

se non fosse stata affidata alcuna attività, il Professionista non potrà vantare, nei confronti del CEFPAS, alcun diritto, indennizzo o compenso a qualsiasi titolo.

In ogni caso, l'ammontare massimo delle prestazioni non potrà eccedere il tetto di spesa. I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro.

Il Professionista è obbligato ad eseguire le prestazioni che il CEFPAS richiederà fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro.

Qualora il termine di scadenza di un contratto attuativo dovesse cadere in una data successiva a quella di scadenza del presente accordo, il Professionista sarà obbligato a garantire l'esecuzione delle prestazioni richieste agli stessi patti e condizioni del presente accordo, senza che il Professionista stesso possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

Alla scadenza dell'Accordo Quadro non potranno essere più conclusi dal CEFPAS con il Professionista contratti attuativi.

ART. 5 IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

L'Accordo Quadro avrà durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto salvo che l'importo complessivo delle prestazioni a percentuale e a vacanza non esauriscano, prima della scadenza, l'importo dell'intero Accordo Quadro.

Il corrispettivo dei singoli contratti attuativi è comprensivo di oneri e spese e di ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla regolare prestazione dei servizi.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del codice civile.

Gli onorari che saranno riconosciuti al Professionista incaricato vengono distinti come segue:

- a) onorari a percentuale, calcolati in ragione delle prestazioni richieste dal CEFPAS, mediante contratti attuativi, ai sensi del DM 17.06.2016.

Il corrispettivo dei servizi di ingegneria ed architettura sarà determinato con le modalità ed i termini prescritti dal Decreto Ministeriale (D.M. 17 giugno 2016), senza le quote dovute a titolo di rimborso spese forfettarie, applicato a tutti i restanti parametri di cui al citato decreto ministeriale e depurato dal ribasso offerto pari al 5%.

Il corrispettivo sarà calcolato sulla base dell'importo stimato dell'intervento, applicando le voci delle prestazioni effettivamente commissionate. Al perfezionamento del servizio ordinato, il corrispettivo sarà adeguato al consuntivo dei lavori risultante dal documento approvato.

- b) onorario a vacanza, fisso e invariabile, è stabilito in Euro 56,81 depurato dal ribasso offerto del 5% per un importo pari ad € 53,97 per ogni ora o frazione di ora, fino ad un massimo di

6 ore giornaliere, oltre IVA e altri oneri se dovuti, salvo esplicita richiesta di maggiore ore da parte della Direzione.

ART. 6 CONTRATTI ATTUATIVI

Ciascun Contratto Attuativo con il quale sarà richiesto al Professionista lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto sarà conferito mediante apposito incarico.

Per ciascun intervento, indicherà almeno:

- a) l'oggetto dell'intervento;
- b) il dettaglio delle attività dell'intervento necessarie alla realizzazione dell'intervento medesimo;
- c) l'importo del singolo intervento con le specifiche prestazioni dei servizi;
- e) il DUVRI (se richiesto) e le eventuali proposte integrative al piano medesimo con riferimento alle attività previste dal contratto attuativo;
- f) il Responsabile del Procedimento/Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

La nomina del Responsabile del contratto avverrà per ogni singolo contratto attuativo.

L'esecuzione delle prestazioni avrà inizio dopo la stipula del contratto attuativo.

Il termine per l'ultimazione dei servizi è stabilito per ciascun affidamento nel relativo contratto attuativo in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio specifico, salvo eventuali proroghe e rimodulazioni specifiche disposte dal RUP in ragione dell'andamento delle attività.

ART. 7 RIMBORSO SPESE

Gli onorari calcolati a percentuale e quelli a vacazione si intendono comprensivi del rimborso spese forfettarie.

In casi eccezionali, disposti e/o preventivamente autorizzati, il CEFPAS può riconoscere all'operatore economico un rimborso delle spese sostenute a fronte di idonea documentazione giustificativa.

ART. 8 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO

L'ammontare del compenso dovuto dal Committente al Professionista per l'espletamento dell'incarico oggetto del presente Disciplinare è così liquidato:

- a) onorari a percentuale, calcolati, come specificato all'art. 5, in ragione delle prestazioni richieste dal CEFPAS, mediante contratti attuativi, ai sensi del DM 17.06.2016 senza alcun onere per le spese forfettarie.

Il corrispettivo giusto DM 17.06.2016 riconosciuto al Professionista in ragione ai singoli contratti attuativi affidati, sarà corrisposto nella misura pari al 30% all'avvio dell'attività del

singolo contratto attuativo assegnato e il restante 70% entro 30 giorni dal completamento della prestazione;

- b) onorario a vacanza, fisso e invariabile, è stabilito in Euro 53,97 oltre IVA e Cassa previdenziale, se dovuta, per ogni ora o frazione di ora, fino ad un massimo di 6 ore sulle 24 giornaliere, salvo diversa disposizione da parte della Direzione, che sarà corrisposto al professionista con cadenza mensile.

Il pagamento avverrà previa presentazione di relazione relativa alle prestazioni rese e di regolare fattura elettronica, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite e previa acquisizione del Certificato di Regolarità Contributiva.

La fattura dovrà essere intestata a: CEFPAS, via G. Mulè 1, 93100 Caltanissetta, Partita Iva 01427360852 (Codice IPA - UFZ1TR). Il CEFPAS è soggetto al regime dello split payment.

Il corrispettivo verrà pagato dal CEFPAS mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato, indicato dal professionista. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Professionista si obbliga espressamente a produrre dichiarazione riguardante la riscossione dei pagamenti con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del presente contratto la violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010.

ART. 9 POLIZZA ASSICURATIVA

Per la copertura dei rischi di natura professionale è costituita polizza assicurativa, ai sensi di legge, con polizza AIG n° IPF0001940 continuativa con scadenza 20/05/2024 e massimale di Euro 500.000. Fermo restando l'obbligo del professionista del suo regolare rinnovo fino a scadenza del presente disciplinare d'incarico.

ART. 10 OBBLIGHI LEGALI

I Professionisti sono obbligati all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare d'incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza delle leggi e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Restano a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo esso organicamente esterno ed indipendente dal CEFPAS. Il professionista è, inoltre, obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento dell'Ente improntato al generale principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

ART. 11 VARIAZIONI, INTERRUZIONI, PRODUZIONE

Il Professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità delle prestazioni a quanto previsto nella documentazione ivi citata.

Con il pagamento delle spettanze, la produzione tecnica del professionista resta di piena proprietà del CEFPAS.

Non sono autorizzate varianti.

ART. 12 PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito in ogni contratto attuativo per l'esecuzione dei servizi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine finale, verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo dello specifico contratto attuativo.

Le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dal CEFPAS.

La penale non può superare il 10% dell'importo complessivo del corrispettivo contrattuale.

Le parti del contratto convengono che il presente contratto potrà essere risolto su richiesta del committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione da inviarsi al Professionista a mezzo Pec, nel caso in cui lo stesso sia inadempiente ad una qualsiasi delle obbligazioni del presente contratto e non vi abbia posto rimedio decorsi giorni 15 (quindici) dal ricevimento della diffida scritta inviata dal Committente.

È, inoltre, facoltà del Committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il Professionista sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale abbia raggiunto il 10% dell'importo del corrispettivo sul quale è stata calcolata.

È facoltà del Committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il Professionista contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge.

La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno quindici giorni di preavviso. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate nell'ambito di ciascun contratto attuativo superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il CEFPAS potrà procedere alla risoluzione del contratto, salvo il danno ulteriore.

ART. 13 RECESSO DAL CONTRATTO

La Committenza ha la facoltà di recedere dal presente contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del Professionista, in qualunque momento, qualora ritenga di non dare più seguito alle prestazioni che ne sono oggetto. In tali casi, al Professionista verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano utili e correttamente eseguite.

ART. 14 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente Disciplinare, compreso la liquidazione dei corrispettivi economici previsti, sono possibilmente definite in via bonaria, nel termine di trenta giorni, tra il Committente ed i Professionisti. Nel caso di esito negativo dette controversie, nel termine ulteriore di trenta giorni, verranno deferite al foro di Caltanissetta.

ART. 15 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 e ss.mm.ii., per cui tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, come pure i relativi tributi fiscali, eccetto l'IVA, sono a carico del Professionista.

Il Professionista, ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 è tenuto ad assolvere il pagamento dell'imposta di bollo dandone prova al Committente tramite produzione di copia del modello F24, nei termini stabiliti dall'allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, l'imposta di registro per la registrazione in caso d'uso del contratto è a carico esclusivo del Professionista.

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità digitale.

ART. 16 RINVIO

Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il presente contratto si compone di n. 8 (otto) pagine.

IL PROFESSIONISTA

(Ing. Corrado Persico)



CORRADO
PERSICO
25.04.2024
09:41:10
GMT+01:00



IL COMMITTENTE
IL DIRETTORE DEL CENTRO
(Ing. Roberto Sanfilippo)



SANFILIPPO
ROBERTO
29.04.2024
10:55:09
GMT+01:00



Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del codice civile, le clausole ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e 14.

IL PROFESSIONISTA

(Ing. Corrado Persico)



IL COMMITTENTE
IL DIRETTORE DEL CENTRO
(Ing. Roberto Sanfilippo)



SANFILIPPO
ROBERTO
29.04.2024
10:55:09
GMT+01:00